



Tribunale di Bari
Quarta sezione civile

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento;

osservato che l'esclusione del vizio di nullità per indeterminatezza, in relazione al contratto di mutuo privo dell'indicazione delle modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione degli interessi, semplice o composto, principio di recente affermato dalle S.U. della Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n.15130/2024) è invocabile in caso di tasso fisso e non già variabile;

considerato che nel caso di specie gli opposenti hanno allegato l'indeterminatezza del contratto per omessa indicazione del regime di capitalizzazione, motivo di opposizione che rileva ai fini della corretta verifica del quantum della pretesa;

ritenuta per tali ragioni non opportuna la concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

P.Q.M.

- 1) letto l'art.648 c.p.c., rigetta la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
- 2) assegna all'opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione della mediazione obbligatoria, a pena d'improcedibilità dell'opposizione e revoca del decreto;
- 3) rinvia la causa all'udienza del 16.1.2025, ore 9,30 per la verifica dell'esito della mediazione.

Bari, 17/10/2024

Il Giudice

Raffaella Simone

